



SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA  
GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"

P.O. 6.3 - Urbanistica - VAS - Attività estrattive - Gestione Riserva Naturale  
Statale "Gola del Furlo"



RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"

**Piano annuale di gestione del cinghiale  
nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo  
(Giugno 2018)**

**DISCIPLINARE**

# DISCIPLINARE ATTUATIVO PER IL CONTROLLO NUMERICO DELLA POPOLAZIONE DI CINGHIALE NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO

## GESTIONE 2018

### **Art. 1 Premessa**

Il presente disciplinare, in ottemperanza e a completamento di quanto previsto dal “Regolamento per la gestione del Cinghiale” (in seguito denominato Regolamento), approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 14 del 26/02/2013, modificato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 6 del 28 febbraio 2017, definisce le modalità di controllo numerico della popolazione di cinghiale per l’anno 2018 nel territorio della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo (in seguito Riserva).

### **Art. 2 Piano di controllo numerico**

- 1) Il controllo numerico del cinghiale viene realizzato nei contingenti numerici previsti dal Piano 2018 attraverso catture e abbattimenti diretti.

### **Art. 3 Addetti e accesso al controllo numerico**

- 1) Possono accedere al controllo numerico tramite cattura gli operatori di cui all’art. 9, comma 1 lett. c) del Regolamento, non in possesso di licenza di caccia, che:
  - a) non abbiano conseguito condanne penali derivanti dall’applicazione della L. 394/91 e dalla L. 157/92 o dalle norme regionali ad esse correlate negli ultimi 5 anni;
  - b) abbiano frequentato il corso di aggiornamento svolto dalla Riserva;
  - c) sottoscrivano la disponibilità, fatto salvo impedimenti di forza maggiore, per:
    - realizzare i censimenti di cinghiale nella Riserva nell’autunno 2018 e nella primavera 2019 secondo il protocollo stabilito dalla Riserva;
    - svolgere almeno un’uscita di verifica nel corso dell’anno degli attraversamenti stradali da parte del cinghiale;
    - realizzare foraggiamenti artificiali;
    - collaborare alla gestione di mezzi di cattura del Cinghiale;
    - partecipare ad eventuali seminari formativi.
- 2) Possono accedere al controllo numerico tramite abbattimento gli operatori di cui all’art. 9, comma 1 lett. c) del Regolamento, in possesso di licenza di caccia in corso di validità (denominati in seguito selecontrollori) che:
  - a) non abbiano conseguito condanne penali derivanti dall’applicazione della L. 394/91 e dalla L. 157/92 o dalle norme regionali ad esse correlate negli ultimi 5 anni;
  - b) abbiano conseguito, successivamente al 1° gennaio 2015, l’idoneità al tiro di precisione, in un poligono nazionale riconosciuto o in un poligono presso cui la prova è organizzata dalla Riserva, con la/le carabina/e, secondo le modalità previste all’art. 9 comma 3 del Regolamento, con cui intendono esercitare il controllo numerico;
  - c) sottoscrivano la disponibilità, fatto salvo impedimenti di forza maggiore, per:

- realizzare i censimenti di cinghiale nell'autunno 2018 e nella primavera 2019 secondo il protocollo stabilito dalla Riserva;
  - svolgere almeno un'uscita di verifica degli attraversamenti stradali da parte del cinghiale;
  - realizzare gli interventi di abbattimento da postazioni secondo le modalità determinate dal presente disciplinare;
  - realizzare foraggiamenti artificiali;
  - collaborare alla gestione di mezzi di cattura del Cinghiale;
  - partecipare ad eventuali seminari formativi.
- 3) Coloro che accedono al controllo numerico aderiscono ad un gruppo che opera in una delle 4 Zone di gestione individuate nel Piano annuale di gestione.
  - 4) Il controllo numerico tramite cattura viene attuato assegnando la gestione delle trappole agli operatori anche non in possesso di licenza di caccia, coadiuvati dai selecontrollori, in base a quanto previsto dal Piano annuale.
  - 5) In ciascuna delle 4 Zone di gestione possono essere ammessi al massimo i seguenti selecontrollori:
    - Zona n. 1, n. 11 operatori;
    - Zona n. 2, n. 10 operatori;
    - Zona n. 3, n. 9 operatori;
    - Zona n. 4, n. 9 operatori;
  - 6) Nel primo anno di attività ogni Zona viene assegnata ai selecontrollori:
    - a) A seguito di accordo, verificato dai referenti della Riserva, tra la maggioranza qualificata (75%) degli stessi;
    - b) In caso non vi sia accordo per l'assegnazione, il Dirigente della Riserva provvederà all'assegnazione.
  - 7) Negli anni successivi di attività, ogni Zona viene assegnata ai selecontrollori:
    - a) a seguito di accordo, verificato dai referenti della Riserva, tra la maggioranza (75%) degli stessi;
    - b) in caso non vi sia accordo per l'assegnazione, sulla base della graduatoria di merito determinata con l'assegnazione dei punteggi indicati all'art. 7.
  - 8) Per ogni Zona il Dirigente della Riserva provvede a nominare un Responsabile ed un suo Vice, individuato tra una rosa di almeno 2 selecontrollori designati a maggioranza dagli operatori della zona stessa.
  - 9) Il Responsabile di Zona ha compiti di coordinamento dei selecontrollori e di interfaccia tra gli stessi e la Riserva. Il Responsabile deve garantire la disponibilità di un indirizzo di posta elettronica che verrà utilizzato dalla Riserva, o da soggetto delegato, per le comunicazioni con lo stesso.

#### **Art. 4 Tempi di controllo numerico tramite abbattimento**

- 1) Il controllo numerico del cinghiale tramite abbattimento diretto (in seguito Controllo), come previsto all'art 9 del Regolamento, viene svolto secondo un calendario determinato dal Dirigente della Riserva che stabilisce i periodi di intervento.

- 2) L'attività di Controllo può essere svolta nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì ad esclusione di giornate festive, di eventi realizzati nella Riserva e di periodi coincidenti con festività.
- 3) L'attività di Controllo può essere svolta nei seguenti orari:
  - a) Dal 18 giugno al 12 luglio: dalle ore 4.30 alle ore 8.00 e dalle ore 18.30 alle ore 22.00;
  - b) Dal 16 luglio al 31 luglio: dalle ore 5.00 alle ore 8.00 e dalle ore 18.30 alle ore 21.30;
  - c) Dal 3 settembre al 13 settembre: dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 18.00 alle ore 20.15;
  - d) Dal 17 settembre al 15 ottobre: dalle ore 6.00 alle ore 8.30 e dalle ore 17.30 alle ore 19.45;
  - e) Dal 16 ottobre al 25 ottobre: dalle ore 6.30 alle ore 9.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00;
  - f) Dal 29 ottobre al 15 novembre: dalle ore 5.45 alle ore 8.45 e dalle ore 15.30 alle ore 17.45;
  - g) Dal 19 novembre al 29 novembre: dalle ore 6.30 alle ore 9.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30;

## **Art. 5 Zone di intervento**

- 1) Nell'ambito di ogni Zona sono previste le stazioni di sparo, come individuate nel Piano annuale. Il numero massimo delle stazioni di sparo attive è corrispondente al numero dei selecontrollori autorizzati annualmente.
- 2) Le stazioni di sparo di ogni Zona possono essere assegnate per un periodo definito: singolarmente ad un selecontrollore; in numero proporzionale a gruppi di selecontrollori; tutte al totale dei selecontrollori della Zona. Tali modalità di assegnazione sono definite in accordo tra i selecontrollori, con la maggioranza del 75%. In difetto di tale accordo, il Dirigente della Riserva provvede a definire le modalità di assegnazione delle stazioni sulla base dell'impegno profuso dai selecontrollori.
- 3) Il Dirigente responsabile della Riserva, per qualsiasi motivazione ritenuta opportuna, può procedere alla sospensione dell'utilizzo di una stazione.
- 4) Rispetto ad ogni periodo di attività il Responsabile di zona deve fornire entro il 25 di ogni mese, tramite e-mail un calendario mensile delle uscite giornaliere di ogni selecontrollore e della relativa stazione di sparo in cui operare.
- 5) Qualora un selecontrollore rinunci ad operare nella giornata programmata da calendario, la postazione di sparo non può essere sostituita da altro selecontrollore.
- 6) Il numero massimo dei selecontrollori che possono operare giornalmente in ogni Zona è così stabilito:
  - a) Zona 1: massimo n. 4 selecontrollori/uscita di attività;
  - b) Zona 2: massimo n. 4 selecontrollori/uscita di attività;
  - c) Zona 3: massimo n. 3 selecontrollori per 2 giorni a settimana, n. 4 selecontrollori per 2 giorni a settimana;
  - d) Zona 4. massimo n. 3 selecontrollori per 2 giorni a settimana, n. 4 selecontrollori per 2 giorni a settimana.
- 7) Il Controllo può essere realizzato inoltre da stazioni temporanee, autorizzate dal Dirigente, individuate in coincidenza di produzioni agricole soggette a danneggiamento o in siti ove si manifesta l'esigenza di intervento per prevenire rischi alla pubblica incolumità.

## Art. 6 Modalità di esercizio del controllo numerico

- 1) Il Dirigente responsabile della Riserva rilascia autorizzazione agli operatori ammessi riportante: la Zona di gestione assegnata per il controllo; il modello di ciascuna carabina con relativa matricola che può essere impiegata; il periodo autorizzativo e i capi di cinghiali che possono essere abbattuti rispetto alle classi sociali.
- 2) Con il rilascio dell'autorizzazione vengono consegnate a ciascun operatore le fascette con codice identificativo che devono essere apposte al tendine d'Achille dei cinghiali abbattuti.
- 3) Il monitoraggio dell'attività di Controllo e l'autorizzazione giornaliera di utilizzo della stazione avviene attraverso deposizione del tagliando di uscita e di entrata nelle apposite cassette postali posizione in località Pagino, Furlo di Acqualagna (Sede della Riserva), Bivio Pradella, Cà Bonaffei, Sant'Anna e San Martino dei Muri.
- 4) Il capo zona deve inviare mensilmente il piano delle uscite entro la fine del mese precedente.
- 5) Il raggiungimento dei siti prossimi alle stazioni di sparo deve avvenire utilizzando la viabilità consentita nella Riserva, ovvero non possono essere percorsi con mezzi i pascoli e le aree boscate.
- 6) Gli operatori raggiungono la postazione di sparo con l'arma scarica.
- 7) L'operatore è tenuto a segnalare giornalmente l'esercizio dell'attività di abbattimento apponendo le apposite tabelle fornite dalla Riserva almeno in ogni punto di accesso alla zona di attività carrabile o pedonale. Le tabelle devono essere rimosse al termine dell'attività.
- 8) Il selecontrollore può farsi accompagnare alla stazione di sparo da altro selecontrollore disarmato della stessa zona di appartenenza. In casi eccezionali può farsi accompagnare da qualsiasi altra persona, previa comunicazione scritta via e-mail entro le 24 ore prima dell'uscita, per un massimo di 4 uscite annuali.
- 9) Dalla stazione di sparo il selecontrollore può scostarsi per un massimo di m. 50.
- 10) L'uscita viene considerata valida se l'operatore garantisce la presenza nella stazione di sparo per almeno 30 min.
- 11) Fermo restando le norme di sicurezza dello sparo, come individuate nella normativa riferita all'attività venatoria (L. 157/92), l'operatore può esplodere il colpo quando:
  - si trova in posizione di stabilità e non in movimento;
  - vi siano buone condizioni di visibilità;
  - l'animale bersaglio sia fermo ad una distanza inferiore a m. 150 dal selecontrollore e renda visibile il fianco;
  - abbia piena consapevolezza del punto ove la pallottola finirà la sua parabola, anche in caso in cui il bersaglio venga mancato.
- 12) Dopo lo sparo l'operatore deve attendere almeno 10 minuti prima di mettersi alla ricerca o al recupero del capo.
- 13) L'utilizzo di fonti luminose (torce) è consentito solo per la ricerca di un animale presumibilmente abbattuto nel termine massimo di 1 ora successivo all'orario autorizzato.
- 14) Al capo abbattuto deve essere posta al tendine d'Achille la fascetta fornita dalla Riserva nel sito di rinvenimento dell'animale.
- 15) Al rientro dall'attività di controllo il selecontrollore è tenuto a compilare la scheda di attività solo in caso di abbattimento. Entro i primi 5 giorni di ogni mese devono essere consegnate presso la Riserva tutte le schede del mese precedente.

- 16) In caso di abbattimento il selecontrollore è tenuto a chiamare tempestivamente, entro 1 ora dall'abbattimento, l'operatore biometrico indicato dalla Riserva comunicandogli il prelievo effettuato. Il Cinghiale abbattuto deve essere trasportato ai punti di raccolta indicato dalla Riserva dove viene valutato dall'operatore biometrico con compilazione di apposita scheda che deve essere firmata dal selecontrollore e dall'operatore biometrico. La copia di tale scheda deve essere trasmessa, a mezzo fax o posta elettronica, dall'operatore biometrico alla sede della Riserva entro 24 ore dall'abbattimento. Entro i primi 5 giorni di ogni mese devono essere consegnate presso la Riserva tutte le schede del mese precedente.
- 17) In caso di abbattimento l'operatore è tenuto a chiamare tempestivamente o a mandare un messaggio, entro 30 minuti dall'abbattimento, a Marochi Simone guardia parco (3298318698) e a Clementi Rino agente di polizia provinciale (3294308854), con la possibilità di visionare e controllare il capo abbattuto in qualsiasi momento.
- 18) L'animale, se abbattuto nel rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare, viene automaticamente ceduto dalla Riserva al selecontrollore che ha effettuato l'abbattimento, quale rimborso spese dell'attività di collaborazione resa per la gestione del Cinghiale.
- 19) Il selecontrollore è tenuto ad effettuare le indagini sanitarie previste prima del consumo, presso i centri sanitari indicati dalla Riserva. I costi delle indagini sanitarie sono a carico della Riserva.
- 20) Per le indagini sanitarie il selecontrollore è tenuto a recapitare al centro sanitario indicato dalla Riserva, un sacchetto contenente frammenti di muscolo del diaframma ed un sacco contenente l'esofago, i polmoni, il cuore ed il fegato del cinghiale.
- 21) All'operatore biometrico, individuato in soggetto in possesso dell'abilitazione prevista all'art. 2 comma1 lett. a) i) e ibis) del Regolamento della Regione Marche 3/2012, viene riconosciuto un rimborso spesa per la disponibilità e le prestazioni richieste. Riconosciuto Un capo in più.
- 22) Le spoglie del capo abbattuto devono essere portate presso il centro di raccolta della sede della Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo", che provvederà allo smaltimento presso ditta autorizzata.

## **Art. 7 Esecuzione del piano di controllo e graduatorie di merito**

- 1) Il Piano annuale stabilisce i soggetti di cinghiale, in termini di classi di età e di sesso, che possono essere abbattuti dai selecontrollori.
- 2) In ogni caso i selecontrollori avranno le seguenti possibilità di abbattimento per tutto il 2018:
  - coloro che non hanno effettuato uscite di censimento non sono ammessi all'attività di controllo;
  - coloro che avranno effettuato 1 sola uscita di censimento potranno abbattere solo cinghiali appartenenti alla classe 0 (piccoli);
  - coloro che hanno effettuato 2 uscite potranno abbattere cinghiali di classe 0 e I (subadulti) ed 1 solo adulto;
  - coloro che hanno effettuato almeno 3 uscite potranno abbattere tutte le classi di età.
- 3) L'attività di abbattimento è funzionale per definire le categorie di merito, per quanto previsto nel 2018, con l'assegnazione dei seguenti punteggi: al raggiungimento del piano di abbattimento ad ogni selecontrollore verranno riconosciuti 50 punti. A chi, rispetto al piano di

abbattimento, avrà abbattuto 1 cinghiale in meno, verranno riconosciuti 30 punti; a chi avrà abbattuto 2 cinghiali in meno, verranno riconosciuti 10 punti.

- 4) Per gli interventi di controllo numerico nelle stazioni temporanee, vengono coinvolti gli operatori aventi i punteggi maggiori nelle graduatorie di merito.

### **Art. 8 Recupero dei capi feriti**

- 1) La Riserva organizza il servizio di Recupero dei Cinghiali Feriti (RCF) ammettendo coloro che hanno conseguito l'abilitazione nelle more del Regolamento della Regione Marche n. 3/2012.
- 2) Al recupero deve partecipare l'Operatore che ha effettuato il ferimento o altro Operatore delegato.
- 3) Nel caso in cui il cinghiale risulti infine abbattuto, l'Operatore che ha effettuato il ferimento o il suo delegato deve procedere come previsto ai commi 19, 20, 21 e 22 dell'art. 6.

### **Art. 9 Modalità e tempi di esecuzione dei censimenti di Cinghiale**

- 1) La Riserva realizza i censimenti della popolazione di Cinghiale in periodo primaverile, autunnale o invernale, attraverso il metodo dell'osservazione diretta da punti di vantaggio.
- 2) Nel periodo invernale e primaverile, le date di censimento sono concordate con gli Ambiti Territoriali di Caccia. Nel periodo autunnale La Riserva comunica alla Provincia le date di svolgimento dei censimenti.
- 3) Il censimento viene realizzato attraverso 4 sessioni di rilevamento, in giornate consecutive, di cui almeno 2 al tramonto.
- 4) I censimenti vengono realizzati dalle stazioni di osservazione riportate nel Piano Annuale di gestione.
- 5) In almeno 2 sessioni di censimento, di cui una al tramonto, in tutte le stazioni di osservazione deve essere garantita dal Responsabile di Zona e dagli operatori la presenza contemporanea di almeno un rilevatore.
- 6) Le date e gli orari di censimento sono determinate con atto del Dirigente responsabile della Riserva che stabilisce altresì il protocollo riferito alle modalità di esecuzione dei monitoraggi, con eventuali relative penalizzazioni e premialità.

### **Art. 10 Monitoraggio degli attraversamenti stradali**

- 1) Nel Piano annuale sono individuati i tratti stradali interni o di confine al territorio della Riserva, ritenuti critici rispetto agli attraversamenti da parte degli Ungulati selvatici, che devono essere soggetti a monitoraggio.
- 2) Nel corrente anno, i predetti tratti stradali devono essere indagati per almeno 2 volte dagli operatori.
- 3) Il monitoraggio avviene percorrendo i predetti tratti stradali per individuare i trottoi degli Ungulati che intersecano la viabilità.
- 4) Durante i sopralluoghi i trottoi ed i punti in cui verosimilmente gli Ungulati attraversano le strada devono essere riportati su apposita cartografia corredata da scheda di rilevamento.
- 5) Il Dirigente della Riserva definisce le date di monitoraggio e concorda con i Responsabili di Zona il calendario delle uscite degli operatori addetti al sopralluogo.

## **Art. 11 Premialità per collaborazioni alla gestione faunistica e formazione**

- 1) La Riserva cede al selecontrollore il cinghiale dallo stesso abbattuto, nel rispetto del presente disciplinare, a titolo di rimborso spesa.
- 2) Agli operatori che collaborano alla gestione di mezzi di cattura del cinghiale viene riconosciuta una mezzena di ogni cinghiale catturato e abbattuto e la metà dei punteggi come attribuiti al precedente art. 7 comma 3. All'agricoltore o proprietario del fondo ove viene posto il mezzo di cattura, che collabora all'attività di cattura, viene riconosciuto una mezzena del cinghiale catturato. La ripartizione delle mezzene ed i controlli sanitari sono curati, in accordo con il conduttore/proprietario del fondo, dal selecontrollore.
- 3) All'addetto al RCF viene riconosciuta la mezzena di ogni cinghiale recuperato. La ripartizione delle mezzene ed i controlli sanitari sono curati, in accordo con l'addetto al RCF, dal selecontrollore.
- 4) Nel caso in cui vengano attivate stazioni per interventi mirati di controllo del Cinghiale, la Riserva fornisce un sacco di mais per il foraggiamento del sito interessato.
- 5) Ai responsabili di Zona la Riserva riconosce a titolo di rimborso spesa per le riunioni un sacco di mais per il foraggiamento.
- 6) La Riserva a titolo di rimborso spese può riconoscere ai selecontrollori mais da impiegare per il foraggiamento sulla base dell'impegno e dei risultati conseguiti, determinati con atto del Dirigente.

## **Art. 12 Provvedimenti disciplinari**

- 1) La Riserva istituisce una Commissione disciplinare costituita da:
  - il Dirigente o suo delegato;
  - un tecnico esperto in materia faunistica e normativa di settore designato dal Dirigente della Riserva;
  - un responsabile di Zona designato dal Responsabile della Riserva;
  - un addetto del personale della Riserva indicato dal Dirigente.
- 2) La commissione si riunisce validamente con almeno la presenza di n. 3 componenti.
- 3) La commissione si riunisce entro 6 mesi dal ravviso del mancato rispetto di quanto stabilito dal Regolamento o dal presente disciplinare o dalla segnalazione di verbali contestati dai soggetti preposti agli operatori.
- 4) Il mancato rispetto di quanto previsto dal Regolamento e dal presente disciplinare determina l'adozione dei seguenti provvedimenti a carico dei selecontrollori, oltre alle eventuali sanzioni di legge:
  - a) Per la mancata collaborazione all'attività di gestione e controllo del cinghiale per 2 anni consecutivi, sospensione dall'elenco degli operatori della Riserva con conseguente azzeramento dei punteggi di merito acquisiti. Successivamente tali operatori possono essere riammessi a collaborare a seguito di partecipazione ai corsi di aggiornamento.
  - b) Uscita non segnalata ed autorizzata come previsto all'art. 6 comma 3, sospensione dall'attività di controllo per un anno di attività.
  - c) Mancato rispetto di quanto previsto all'art. 6 comma 5, sospensione dall'attività di controllo per un periodo variabile tra 30 e 60 giorni.

- d) Mancato rispetto di quanto previsto all'art. 6 comma 6, sospensione dall'attività di controllo per un periodo variabile tra 30 e 60 giorni.
- e) Mancato rispetto di quanto previsto all'art. 6 comma 7, sospensione dall'attività di controllo per un periodo variabile tra 30 e 60 giorni.
- f) Mancato rispetto di quanto previsto all'art. 6 comma 9, sospensione dall'attività di controllo per un periodo variabile tra 30 e 60 giorni.
- g) Mancato rispetto di quanto previsto all'art. 6 comma 11, sospensione dall'attività di controllo per un periodo variabile tra 30 e 60 giorni.
- h) Mancato rispetto di quanto previsto all'art. 6 comma 13, sospensione dall'attività di controllo per un periodo variabile tra 30 e 60 giorni.
- i) Mancato rispetto di quanto previsto all'art. 6 comma 14, sospensione dall'attività di controllo per un anno.
- j) Mancata consegna dei materiali, secondo quanto previsto all'art. 6 comma 15, detrazione di un minimo di 10 ed un massimo di 30 punti dalla graduatoria di merito.
- k) Mancato rispetto di quanto previsto all'art. 6 commi 16 e 17, detrazione di un minimo di 10 ed un massimo di 30 punti dalla graduatoria di merito.
- l) Mancato rispetto di quanto previsto all'art. 6 comma 19, sospensione dall'attività di controllo per un minimo di 90 ed un massimo di 120 giorni.
- m) Abbattimento di un cinghiale di classe di età o sesso tra quelli non accreditati, in difetto di quanto previsto all'art. 7 comma 2, vengono detratti dalla Graduatoria di merito riferita all'anno successivo all'abbattimento: punti 100 nel caso in cui venga abbattuto un classe II invece di un classe 0; punti 10 nel caso in cui venga abbattuto un classe II rispetto invece di un classe I; punti 5 nel caso in cui venga abbattuto un classe I invece di un classe 0. In caso di recidiva, oltre alla detrazione dei predetti punteggi, non viene concesso il Cinghiale abbattuto.
- n) Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, e non espressamente considerato, comporta una detrazione di punteggio variabile tra un minimo di 10 punti ed un massimo di 100 punti o la sospensione dell'attività di controllo per un minimo di 15 ed un massimo di 60 giorni.
- o) La commissione ha la facoltà di ascoltare o di richiedere memorie scritte al selecontrollore a cui sono state addebitate infrazioni.
- p) La commissione notifica all'operatore i provvedimenti disciplinari assunti.
- q) Il Responsabile della Riserva provvede ad adottare i provvedimenti disciplinari entro 30 giorni dalla data di notifica all'operatore. Qualora le sospensioni non possano essere adottate nell'anno corrente di attività di controllo vengono applicate nell'anno successivo.